DISCORSO

PER LO RIAPRIMENTO DE' TRIBUNALI
PRONUNZIATO
ALLA PUBBLICA UDIENZA
DELLA G. C. C. DI CALTANISSETTA
DA

PAOLO ZANGHI'

Già magistrato negli aboliti Collegi di Messina=Procuratore del Re presso il Tribunale Civ. di Siracusa e poi di Messina=Giudice in quella G. C. Civ. e Presidente in quella Commissione per lo scioglimento de' dritti promiscui, indi Giudice nella prima e seconda camera della G. C. Civ. di Palermo=Attuale Presidente nella Commissione de' dritti promiscui, e Procuratore Generale del Re presso la G. C. C. della valle di Caltanissetta. Socio di diverse letterarie adunanze.

CALTANISSETTA 1830.
Presso Vincenzo Lipomi.

DISCORSO
del Procuratore Generale del Re per lo riaprimento de' Tribunali

SIGNORI

Al terminar delle ferie autunnali la legge richiama i magistrati dalle delizie della campagna e della solitudine allo strepito ed alle rigide cure del foro. Essa prescrive che con solenne cerimonia si aprano i tribunali in questo giorno. E benchè sì beato riposo conceduto non fosse a questo Collegio, pure sono ancor io

chiamato dal mio ministero a comparire in oggi fra di voi, onde ragionarvi di cose utili, che l'amministrazione riguardano della giustizia penale. Avendo la legge imposto di recente siffatto dovere agli agenti del Re, mi reputo a gran ventura di aver io per la prima volta a satisfarlo. Sollecito quindi per il servizio della M. S., per il ben pubblico, per la gloria della nostra magistratura imprenderò in sulle prime a favellarvi intorno le sagge mire dell' augusto Re nel nuovo regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie, e mi occuperò in seguito a richiamare in esame l'andamento della giustizia penale nello esercizio dello scorso anno in tutta la Valle.

Non dubito, che nell' intertenervi di un argomento sì nobile e sì convenevole a questo giorno, ne com-

prendiate l' importanza, o voi tutti che mi ascoltate, ed a cui io parlo in nome della legge. E per aprire il sentiero alla mia aringa mi sia lecito di premettere alcune riflessioni.

Un profondo Filosofo del secolo che cadde, diceva all' Europa intera: La China con una muraglia forma una sola città, con una legislazione una sola famiglia; e la China è uno de' più floridi e fermi imperi del mondo. La Sicilia apprese di quanti vantaggi le fosse il mare, allorchè divampò quel vasto incendio di guerra, che acceso nel seno di Francia minacciò d' incenerire tutta l' Europa. Le acque onde è divisa dall' estrema parte della Penisola Italica, la intatta fede, e la riconoscenza per il benefico suo Re furono più che muro di bronzo alla sua difesa: ma mentre la posizione data da natura a

quest' Isola fortunata facevala da ostili insulti sicura come città difesa da insuperabili rocce, noi eravamo ben lontani di formare una sola famiglia per uniforme legislazione.

E come sperare quest' accordo di leggi in paese, ove erano tanti i fori quanti erano i tribunali e le amministrazioni? ove in ogni angolo della stessa città, e per sino del villaggio medesimo incontravansi giurisdizioni e magistrati diversi? ed ove opposte costumanze e difforme legislazione rendevano gli abitanti dello stesso suolo da un passo all' altro stranieri?

La Sicilia antica culla delle scienze e delle arti, emula un tempo della stessa Grecia, rammentava con nobile indignazione la purità de' principii delle sue leggi, avvegnacchè ne vedeva oscurata la sapienza, e resa

complicata da tante aggiunte che formavano già un annoso edificio divenuto guasto dal tempo, dagli abusi, e da' privilegi ovunque introdotti, in faccia a cui tacevano le leggi medesime: essa reclamava una riforma, un Codice che fosse stato confacente alle sue abitudini, a' suoi bisogni, alla sua crescente coltura.

Un Principe dalla Provvidenza eletto a ridonare alla Sicilia i titoli di sua passata grandezza concepì l' alto disegno di cancellare per sempre quella ingiuria che noi avemmo comune cogli altri popoli della moderna Europa.

Grazie al genio di Ferdinando I., la cui memoria sarà mai sempre scolpita nel cuore de' suoi sudditi riconoscenti, che seppe cogliere il momento ardentemente invocato per distruggere l' edifizio degli errori, e

rialzare quello della ragione. Seguendo egli le tracce di Carlo III. suo immortale Genitore portò a compimento una legislazione, nella quale dimostra ad ogni tratto con quanta sollecitudine abbia consultata la sapienza di tutti i secoli e gli annali della giustizia.

I vizii ed i difetti che accompagnavano le leggi civili erano comuni alle penali, ed erano tanto più funesti quanto più interessante ne è il loro oggetto; quindi il Re legislatore provvide allo stato delle persone, diede le norme pel regimento delle famiglie, assegnò i titoli alle proprietà regolando il metodo di godere di esse e trasmetterle, e prescrisse in fine le forme, onde esercitare e garantire i diritti per le leggi riconosciuti e stabiliti: ma nel tempo stesso fissò Egli le sue sapien-

ti vedute sulla giustizia penale, promulgando un Codice fondato su i principii dell' equità naturale sia che prevenga, sia che punisca i reati contro l' onore la vita e la sicurezza d' ognuno.

Noi vedemmo sostituirsi agli abusi e ad un cumulo di leggi all' età nostra non più accomodate, sanzioni precise e chiare, per le quali il reo non trova più asilo nell' oscurità o difetto della legge, nè alcun innocente è più la vittima dell' arbitrio del magistrato. E però la nostra Isola, terra classica nell'epoca della Sicilia Greca e per la industria e per l' agricoltura non mancherà in oggi di tante braccia di contadini immolati spesso dalle calunnie de' potenti.

Proporzionata gradazione di pene con senno applicate a' diversi reati, moderate, e benigne opportuna-

mente, severe quando la salute pubblica lo esige, costituiscono il principale carattere del novello Codice penale. Non meno salutare all' innocenza, e funesto alla reità è l'andamento d' istruzione nelle accuse, non chè la pubblicità de' giudìzi. Individui non rivestiti dalla legge, nè riconosciuti dalla sua confidenza, venduti spesso o ad un potente calunniatore per conculcare la innòcenza, o ad un reo facoltoso per sopprimere il reato, non più istruiscono secretamente le prove, non più l' imputato è coperto di un velo misterioso, non più si giudica sul processo scritto. Il giudizio è celebrato colle forme più solenni, il voto del pubblico che lo ascolta precorre le sentenze del magistrato, ed alla luce della pubblica discussione sorgendo chiara la verità, il reo cerca invano occultarsi, e l' in-

nocente si sveste della figura di reo.

Questo Codice sapiente ha ricevuto sin dal suo nascere quella solenne sanzione ch' è fondata sul voto universale, quella sanzione che le cose umane ricever sogliono dalla lenta esperienza degli anni.

L' augusto Principe che ci governa Francesco I. erede della sapienza e della virtù de' Borboni ha rivolto le sue paterne cure a consolidare semprepiù l' opera immortale de' suoi grand' Avi, opera che nè l' ingiuria di lunga età, nè la mano dell' uomo potrà distruggere: ha egli riempito di tratto in tratto quei vuoti che necessariamente presenta una nuova legislazione, emanando sapienti decreti e rescritti che servono di supplimento alle leggi del Codice. Conobbe Egli che bisognava apprestarsi delle norme sull' amministrazio-

ne della giustizia, affinchè sopra basi regolari, la osservanza della legge avesse il suo felice progredimento. Quindi autorizzò all' oggetto l' esimio Ministro di grazia e giustizia, il quale non tardò ad emanare un regolamento di disciplina per le autorità giudiziarie con quella stessa sapienza, con la quale fra le universali benedizioni era stato l' egregio promotore delle nuove istituzioni.

Or fra gli articoli che in esso contengonsi vi è quello, che impone agli agenti del Re di pronunziare un discorso al riaprimento de' tempii sacri all' amministrazione della giustizia.

Dovranno essi in tale ragionamento tener conto del modo onde » è stata amministrata la giustizia nel» lo esercizio dell' anno precedente » in tutte le giurisdizioni della Val» le. Noteranno gli abusi che si sa-

» ranno introdotti, faranno le requi-
» sitorie convenienti a norma delle
» leggi, affine di assicurare il servi-
» zio e la disciplina del tribunale;
» ricorderanno in fine agli avvocati,
» e patrocinatori la serie interessante
» de' loro doveri, ed esprimeranno
» il loro dispiacere per la perdita
» che il foro abbia fatto nel corso
» dell' anno istesso di persone distin-
» te per sapere, per utili travagli,
» e per lodevole condotta. »

Saggissimo consiglio fu questo che provide alla conservazione ed inviolabilità delle leggi, e che impose agli agenti del Re un dovere conforme al loro ministero, onde reprimere gli abusi, ed impedire che i pubblici funzionàri si dipartano dal loro istituto.

Con tale sanzione ha fatto osservare l' augusto Principe, che per so-

stenere intatti i principii della legislazione, ed assicurarne la perpetuità, sia necessaria continua vigilanza e non interrotta attenzione, onde non si riproduca il germe di quegli abusi e disordini, che introdotti dalla ignoranza o dall' interesse individuale in ogni umana istituzione sogliono consacrarsi dal tempo.

Se queste sono dunque le intenzioni del Re Nostro Signore nel nuovo regolamento, fa di mestieri chiamare ora in esame qual' è stata nell' anno già scorso l' amministrazione della giustizia in tutta quanta la Valle.

E sulle prime io mi dirigo a' Giudici di Circondario, dalla cui esattezza dipende il felice andamento della giustizia penale. (1)

---

(1) Amministrazione della giustizia penale nella valle. Errori, ed abusi.

Le immediate relazioni, che essi hanno per l' esercizio delle loro funzioni col mio ministero danno a me chiaro a conoscere ogni loro operazione, e perciò non posso io ignorare quale sia stata l' amministrazione della giustizia ne' loro Circondàri.

Nel cenno, che pubblicai sulla speditezza de' giudìzi penali, io ho loro retribuito degli elògi per la celerità adoperata nelle istruzioni per misfatti in vantaggio de' detenuti giudicabili; non sono degni però della stessa lode alcuni di costoro in riguardo a tutt' altri doveri della loro carica, che non hanno collo stesso zelo adempiti.

Quanti mai siete in questa pubblica udienza, Giudici di Circondario, (1)

---

(1) Alcuni giudici di circondario della valle intervennero a questo discorso.

se tra di voi vi sieno di quei, cui il mio dolente linguaggio è diretto, ascoltatemi e siate i censori di voi medesimi; se però costoro sono tutti da noi lontani, fate conoscere a' vostri colleghi le osservazioni, che verrò quì esponendo intorno all' esercizio di loro funzioni.

Ed in vero non solo hanno essi mancato di speditezza nelle istruzioni per misfatti di rei assenti, ma bensì sono incorsi in varie irregolarità. E' da meravigliare, che dietro di esserci già per più di un decennio versati nelle nuove istruzioni sieno ancora permanenti de' gravissimi errori, i quali, sia lecito il dirlo, traggono origine anzi da negligenza che da oscurità o mancanza di legge molto più che ove dubbio fosse insorto, avrebbero potuto chiederne rischiarimenti da me non solo, ma altresì

dagli ottimi Giudici Istruttori (1) che sono l' organo di comunicazione tra me e voi, e che hanno sempre dato chiare prove di zelo e di sapere.

Difatto quasi in tutte le istruzioni di cotali Giudici l' epigrafe in fronte della prima pagina non corrisponde alla natura de' fatti ivi rilevati.

La seconda pagina presenta per lo più la violazione all' articolo 476. del nuovo regolamento di disciplina, ove è prescritto che i funzionàri compilatori delle istruzioni facciano a queste precedere il correlativo compendio; avvegnacchè o manca del tut-

(1) D. Pasquale Noce giudice istruttore del distretto di Caltanissetta.

D. Salvatore Amico Roxas del distretto di Piazza.

D. Tommaso di Gregorio del distretto di Terranova.

to l' istoria de' fatti, che deve preparare la intelligenza di quanto contiensi nella istruzione, o si trova così mal connessa, e di un linguaggio si sconcio da non potersi in alcun modo comprendere.

Nelle querele poi si tralascia spesse volte di chiedere a colui che si è presentato per esporre il fatto criminoso, le notizie sulle qualità che accompagnarono l' avvenimento, e di contestarle in seguito colle prove; ed in particolarità non si rileva nelle forme stabilite il valore del furto di ricolte ammassate nei campi, non che di animali ne' casi di abigeato, onde conoscersi se vi concorra la qualità della campagna a' termini del Real decreto de' 24. giugno 1828.

Innoltre i testimoni di preesistenza, e mancanza degli oggetti derubati, o di altre generiche non han-

no spesso deposto colla santità del giuramento; nelle altre generiche è da desiderarsi esattezza e regolarità, onde non avvenga talora la ricognizione di oggetti furtivi senza esser posti fra simili e dissimili, o dopochè sono stati pria veduti da coloro che devono riconoscerli.

Progredendo al mandato di deposito si osserva talora che questo non è inserito nella istruzione, oppure vi si trova inesatto, e si è spedito alcune volte per lontani sospetti di un reato, che non sarebbero stati sufficienti a colpire la libertà individuale.

In fine talune istruzioni sono vergate d' una forma illegibile di scrittura, cui l' occhio rifugge di avvicinarsi.

Non dissimile ritardo, ed altrettanti errori si sogliono pure commettere nelle cause correzionali, il cui giu-

dizio viene dalla legge affidato a' Giudici di Circondario per la più celere spedizione.

Il notabile differimento nel portare a termine le cause correzionali ha dato luogo a discreditare i Cancellieri, poichè si è creduto che si ritardano le pubbliche discussioni onde attendere che le istanze avessero fine colle rinunzie, e con queste si accrescessero i profitti alle cancellerie. Sebbene io non abbia desistito di farne loro i più serii avvertimenti, pure vane sono tornate le mie prevenzioni.

Esaminando poi le deliberazioni e le sentenze profferite sulle cause correzionali che per dovere alla mia sorveglianza si sono rimesse, mi è venuto fatto di osservare quale ne sia stata la regolarità e la giustizia.

Intanto ho rilevato che la maggior parte delle cause si è terminata

colla rinunzia all' istanza, e si è incorso in considerabili irregolarità. Innanzi tutto si è mancato di richiamare il certificato di perquisizione dell' imputato. Da tale documento dee conoscersi se possa egli godere il beneficio della rinunzia ai termini dell' articolo 47. del Codice parte 4.

Per lo più si dichiara estinta l' azione a vista della rinunzia senza che l' imputato l' accettasse.

Si è resa talvolta operativa la rinunzia ne' casi, che espressamente esclude l' articolo 39. delle leggi di procedura ne' giudizii penali, del pari che si è ammessa nelle istruzioni di misfatto.

Nella circostanza di ferite pericolose di vita si è fatto godere il beneficio della rinunzia all' imputato senza attendersi il certificato della guarigione.

Per un danno avvenuto in un fondo di comune proprietà di due composessori si sono ricevute due querele, si sono ordinate due perizie, si sono raccolte due istruzioni, e per tarì uno di danno si è pronunziata la condanna di Duc. 6. 7. di spese a carico dell' incolpato.

Maggiori sono poi le irregolarità nelle cause decise da tali giudici con pubblica discussione.

In esse per lo più non si sono osservate le forme prescritte dall' articolo 350. del Codice parte 4.

Non si consegna talora la copia della querela all' imputato, non gli si trasmette la nota de' testimoni a di lui peso, nè gli atti si enunciano che sostengono l' accusa.

Oltre a ciò in alcune istruzioni si veggono citati i testimoni a discolpa senza che esistessero le posizioni,

e senza potersi conoscere se la istanza sia stata fatta in termine per lo adempimento dell' articolo 357. del Codice parte 4.

Spesse volte nella discussione non si chiede all' imputato il nome, l' età, e non gli si fa lettura dell' interrogatorio, si omette altre volte di domandargli se avesse eccezioni di dritto, e di fatto contro i testimoni, il querelante parte civile non si fa intervenire nella pubblica discussione, ai testimoni tanto a carico che a discolpa non si fa lettura delle dichiarazioni, nè si chiede alle parti se hanno da opporre e palesare delle circostanze.

Le posizioni a discolpa di raro si veggono notificate al pubblico Ministero come prescrive l' articolo 357. Codice parte 4.

Il Giudice chiamato a delibera-

re, lungi di ritirarsi nella camera di consiglio, si rimane spesso all' udienza.

Per ingiurie vaghe si è spedito il mandato di deposito in opposizione all' articolo 366. della seconda par te del Codice che non prescrive pena afflittiva di corpo. Eseguito l' arresto, gl' imputati non si sono interrogati se non che dopo alquanti giorni in opposizione all' articolo 101. e 102. di procedura ne' giudizii penali.

In fine ho rilevato con mia sorpresa la istruzione compilata da un Cancelliere, il di cui figlio avea prodotto la istanza.

Spesso poi manca di logica la soluzione delle quistioni, e si pronunzia = *non costa* = senza aver prima stabilito i fatti necessari pella convinzione.

Non di raro si è fatta mal applicazione di legge al reato, e questo

si è malamente definito per poca intelligenza della legge e per imperizia nell' interpetrarla.

Le condanne di spese o mancano nelle sentenze, o pure sono di quelle eccessive non solo per la moltiplicità degli atti, ma ben anco per gli accessi in campagna spesso per tenuissimo interesse o senza alcun vantaggio della giustizia, eseguiti.

Mi rincresce il discendere in altre simili sconcezze, che amo coprire di un velo in questo momento, riserbandomi di darne loro particolare cognizione, perchè fossero in avvenire più cauti ad evitarle.

Ma qual' è la sorgente di tanti errori, e di tante irregolarità?

Taluni giudici vinti dalla pigrizia rinunciando ad ogni applicazione trascurano le necessarie cognizioni atte a formare l' utile magistrato. La

buona amministrazione della giustizia è sempre in ragione della sapienza di coloro che la dirigono.

Se argomento di tempi infelici è la moltiplicità delle leggi, del pari fu mai sempre indice di tempi infelicissimi la scarsezza del sapere. Sieno poche le leggi, ma molta la dottrina del magistrato, ch' è chiamato alla interpetrazione dello spirito, e della ragione della legge. Quindi a penetrare nel senso de' nuovi sapientissimi sistemi fa d' uopo d' uno studio profondo su i Codici, che servir debbono di guida in ogni passo.

Nè vuolsi trascurare la conoscenza del rapporto che le nostre leggi hanno con quelle Romane, fonte inesausto di sapienza, d' onde fu attinta la filosofia della recente legislazione.

Non sì tosto furono promulgati i nuovi Codici, i giovani affrettaron-

si a saziarsi della loro lettura , e credendo sufficiente lo specchiarsi in tanto lume di sapere cominciarono a guardar con disprezzo i fonti da' quali emanarono i principii della giurisprudenza universale: abbandonarono essi lo studio della sapienza Romana , e reputarono quasi ingiurioso il consultare vecchi oracoli scritti nella lingua del Lazio , che non è stata quella in cui furono dettate le novelle istituzioni . Essi si avvidero però ben presto che tanta demenza serviva a propagare fra loro orgogliosa ignoranza , e ritornarono a quegli studi che nella scienza delle nuove leggi servir doveano di guida e d' istruzione.

Ma ciò non basta : fa d' uopo altresì consultare sovente le opere , ed i commentari degli ottimi moderni scrittori della ragion criminale, di cui sono infelicemente sprovveduti alcuni

de' giudici ; quindi è che acquistar non possono il gusto della vera e solida dottrina della legislazione , nè esser capaci d' indagarne lo spirito nelle sue anomalie di applicazione ; essi non possono mettere a profitto nello stato d' incertezza il soccorso di quella interpetrazione che dottrinale si appella , sia ricorrendo alle sorgenti, d' onde ne attinse i motivi della legge colui che l' ha dettata , sia rivolgendosi all' autorità de' Giudici supremi , che con maturo esame han fissato nel senso di una legge qual si fu l' intenzione del legislatore.

Io so che esiste in noi un senso morale , un principio di ragione universale dall' Autor della natura impresso nelle anime nostre , ma anderebbe errato chi si lusingasse aver tanto acume d' ingegno da poter felicemente intendere tutta la scienza

del giusto e dell' ingiusto, ed avvisasse dover tutto fidare alle proprie meditazioni ed esperienza per poter penetrare ad occhio sicuro ne' segreti recessi del cuore umano, raccogliere tutte le regole del dritto ed applicarle alla immensa varietà delle umane controversie senza il soccorso di quei profondi giureconsulti.

Consultando quelle opere immortali il magistrato par che esca dal suo paese, si trasporta nelle regioni più lontane, ascolta colà i dettami del diritto, e ritornando carico delle spoglie de' sapienti non è più timido, non vacilla, non erra, allorchè cammina per ardue e dubiose vie, che gli presentano degli ostacoli ad ogni passo.

La giustizia non avrà allora alcun mistero per il giudice, che ha ricevuto quella successione di lumi,

quella tradizione di buon senso, cui va congiunto il carattere della certezza.

Io con ciò non intendo proporre come meta degli studi del magistrato quella scienza la quale opprime la mente col peso di grave ed infeconda erudizione; nè credo doversi commendare quei polverosi immensi volumi de' giureconsulti che istruendoci dell' altrui sapere ci condannano a rinunziare l' uso della nostra ragione: tanto eccesso farebbe sventuratamente cadere nell' estremo opposto.

Ma le sole cognizioni del magistrato non sarebbero sufficienti al buon andamento della giustizia; deve egli altresì modellare i suoi costumi alla purità delle leggi. La buona morale che viene maggiormente consolidata dalla religione forma la base della giustizia come quella che assicura ad

ognuno i proprii diritti: la scienza perciò che manca di virtù, di probità, di religione, è un istrumento fatale in mano del magistrato. Il savio contegno, la integrità della vita congiunte all'imparzialità de' suoi giudizii lo renderanno rispettabile. Quindi dovrà egli rivolgere le sue principali cure a soccorrere il debole contro le oppressioni de' potenti, nè dee perder di vista quella sentenza dello Oratore Romano = *Ingentes divitiae judiciorum religionem, veritatemque solent perfringere = C: Orat: in verrem*.

Or seguendo il giudice siffatte norme nell' atto che assicura il buon andamento della giustizia, ritrova uno scudo contro i colpi della calunnia.

L' ignoranza e l' invidia unite all' intrigo non potendo innalzarsi sopra quei che godono l' altrui stima, studiano spesso i mezzi anche illeciti

per vederli se non distrutti almeno umiliati.

Nè ciò fia meraviglia. Aristide istesso non andò immune dall' invidia di colui che, sebbene nol conoscesse, sentiva con suo cordoglio darglisi il soprannome di giusto. Cammini dunque il magistrato sui passi della giustizia e non paventi giammai i vani latrati della impostura. Sia fermo, imparziale, dignitoso, tal che ogni individuo del paese in vederlo ne senta venerazione, e lo straniero dica: *E' questi il magistrato:* rispettando in tal guisa i popoli le di lui virtù, rispetteranno le leggi, e l' amministrazione della giustizia avrà i più felici risultamenti.

I lavori de' Giudici di Circondario pervengono a questo esimio Magistrato come centro ove la giustizia ritrova il suo compimento.

Io provo la maggior soddisfazione nell' annunziare che in queste venerande soglie gli affari che riguardano la libertà o la vita de' sudditi della M. S. hanno un corso sollecito e regolare. Voi che siete rivestiti dalla legge della più eminente dignità in questa giurisdizione, onorati dall' alta fiducia del Governo e della confidenza del pubblico conoscete abbastanza tutta la grandezza delle vostre funzioni.

Questo collegio non forma che una sola famiglia, e questa saggia uniformità di pensieri allontanando le discordie e le divisioni dal vostro seno assicura l' esatto andamento del servizio, e dimostra a un tempo che l' unico scopo di tutti voi è la retta amministrazione della giustizia.

Tale è l' opinione che si ha di voi. E di vero la principale ricom-

pensa de' travagli di chi si consacra al ben pubblico è appunto la chiara fama che ne annunzia il merito e le virtù personali. A rilevare bensì quale sia stata l' amministrazione della giustizia in questo Capo Valle nell' anno scorso basta leggere il mio cenno pubblicato sulla speditezza de' giudizii penali: ivi un esatto quadro statistico ha dimostrato la quantità delle istruzioni che esauriste, ed i moltissimi imputati che giudicaste, a segno che alla fine dell' anno le prigioni della Valle rimasero quasi tutte vòte di detenuti. Quest' opera che da se stessa si fa plauso glorioso basterebbe a formare il vostro elogio.

Voi ben sapete che le nuove leggi non possono ottenere la perfetta amministrazione della giustizia qualora potessero aver luogo alcuni degli antichi abusi; quindi i vostri lumi,

la vostra attività, il soccorso di un Giudice Istruttore (1) che va fornito di tutta l' intelligenza, probità, e fermezza di un ottimo magistrato, sono stati i mezzi più efficaci ad allontanare i tristi disordini del passato sistema.

A questo momento debbo però far palese che gran parte del buon andamento della giustizia penale è da attribuirsi all' illimitato zelo del Direttor Generale di Polizia. Quando anche mille istruzioni fossero a noi pervenute da Giudici Istruttori, e di Circondario, noi saremmo rimasti inoperosi, se i colpevoli caduti non fossero ne' lacci della giustizia. Questo

(1) D. Pasquale Noce giudice istruttore del distretto di Caltanissetta.

esimio Personaggio (1) che ha ben meritato del Re N. S., e della giustizia in tutta la Sicilia, mantenendo ovunque l' ordine pubblico e la pubblica tranquillità, ha saputo con rara intelligenza organizzare siffatto interessante ramo di servizio: avvegnachè pervenendo al di lui ministero le relazioni periodiche de' mandati di deposito e di arresto giusta le norme da lui prescritte, dirige egli immantinenti le più energiche e savie disposizioni a tutti gli agenti della forza pubblica, di modochè sinanco i più facinorosi non isfuggono alle investigazioni della giustizia, vengono puniti dal magistrato, ed in conseguenza più non rimangono in seno della società

(1) Signor D. Marcello Fardella Duca di Cumia, Commendatore del Real ordine di Francesco I.

pronti a stendere la mano a' nuovi reati.

Ma in tanta esattezza e prove di sapere siami permesso di recare innanzi alcune osservazioni sopra oggetti di non lieve importanza.

La filosofia de' più dotti scrittori della ragion criminale si è mai sempre occupata della proporzione delle pene a' reati. Siffatta misura di giustizia è sparsa sapientemente nel Codice del Regno delle due Sicilie.

A tanto scopo precisamente mira la gradazione delle pene, la latitudine di ogni loro grado. Non è già che il Legislatore abbia lasciato al volere del magistrato la estensione del grado; che anzi fu uno de' principali beneficii delle nuove leggi quello di troncare l' illimitato arbitrio, di cui facevano abuso i magistrati nell' antico ordine di cose per mancanza di determinate sanzioni.

Or la latitudine del grado della pena aver dee per base la gravità del reato, e vuol essere regolata a misura del grado di dolo più o meno che l' avrà accompagnato. La frequenza di un fatto criminoso, la circostanza del tempo non dovrà nè anche sfuggire all' occhio penetrante del magistrato; altrimenti una stessa pena sarebbe confusamente e senza distinzione inflitta al reato di maggior importanza come a quello men grave.

Innoltre mi sia lecito quì rammentarvi che ove possa l' imputato essere ammesso al beneficio dell' articolo 130. della quarta parte del Codice, il modo di custodia da determinarsi dovrà sempre corrispondere al reato. La semplice consegna mal si converrebbe nelle gravi imputazioni. Simile misura trascurata potrebbe compromettere l' interesse della giu-

stizia e di coloro che la reclamano.

Giova in fine raccomandarvi che usando di vostra solita attività vogliate sollecitamente occuparvi della redazione delle sentenze a' termini dell' articolo 530. del regolamento, onde notificarsi a coloro che furono già condannati, e per le ulteriori operazioni della legge.

Or sebbene siffatte norme sieno pur troppo noto a tutti voi, pure ottima cosa sempre ella è il ricordare oggetti che per la tanta varietà di nostre occupazioni potrebbero facilmente sfuggire.

Le vostre premure per lo regolare andamento della giustizia crescano sempre in ragione delle paterne cure, onde il Re legislatore fece alla Sicilia prezioso dono de' novelli Codici! Possa l' amor della gloria e del pubblico bene dirigere sempre i

vostri passi nel sentiero della giustizia!

Il corpo intermedio (1) che congiunge gl' individui che reclamano la giustizia a' magistrati che debbono impartirla, è la classe degli avvocati e de' patrocinatori; laonde il nuovo regolamento d' ordine prescrive di rammemorar loro in questo giorno i doveri del loro officio.

E' per me grata ventura il poter dichiarare che persone degne della pubblica fiducia formano l' ornamento di questo foro.

Le funzioni degli avvocati erano sommamente onorevoli presso i Romani, sicchè furono da Tullio denominati gli oracoli della loro città; e tali in ogni epoca e presso ogni popolo incivilito vennero riguardati.

Sebbene il ministero degli avvo-

---

(1) Doveri degli avvocati e patrocinatori.

cati abbia maggiori obblighi di quello de' patrocinatori, tuttavia debbono ancor costoro istruirsi nelle leggi; nè fra questa classe vengono ammessi se non sieno stati abili riconosciuti dietro esame in una delle università del Regno.

In questo luogo i difensori son chiamati in soccorso dell' umanità dolente, ma siccome l' interesse individuale è quì confuso con quello del pubblico, così mentre garantiscono i diritti dell' accusato, sostengono a un tempo quelli del pubblico istesso.

Quì il loro ministero è quasi sempre officioso, ed è questo solo il caso, in cui sebbene fosse indipendente per sua istituzione, non può negare il suo patrocinio ad un infelice incolpato.

La legge che affida loro la difesa degl' imputati richiede principal-

mente in essi la probità.

Quindi è che non possono abbandonare la difesa di una causa per sostenere le ragioni della parte avversa.

E' loro vietato di pattuire il prezzo della vittoria con quei di cui assumono la difesa. Diverrebbero allora i difensori della propria causa, nè sarebbero in conseguenza gli uomini della legge, animati dalla verità, ma bensì dall' interesse individuale; passione che accende gli odii delle famiglie, e rende perpetue le liti.

Essi come se religioso fusse il loro ministero non possono palesare i segreti delle cause loro confidati.

Non debbono presentare al tribunale una causa ingiusta e che non sia fondata sulla legge e su i fatti. Pria di accostarsi al magistrato debbono giudicare essi medesimi l' imputato che vanno a difendere; se debo-

li aderiscono alla ingiustizia di una domanda sono ancor essi complici e responsabili delle conseguenze. La loro bocca in questo luogo non dovrà profferire che verità. Sincera esser dee la esposizione de' fatti, veridiche le citazioni delle leggi.

Se essi avranno a convincersi della colpabilità dell' accusato non debbono mentire. La loro coscienza, il loro decoro deve trattenerli a proclamare il trionfo dell' innocenza. Essi senza offendere la loro probità e senza tentare insidie a quella de' Giudici, non potrebbero tenere un linguaggio contrario alla propria convinzione. Al pari del magistrato non debbono perder di mira che la impunità di un colpevole offenderebbe il pubblico interesse, l' ordine pubblico, e la pubblica sicurezza.

Ma a che vale la sola probità,

se al sapere non va essa congiunta ? E' di assoluta necessità che i difensori sieno profondamente istruiti nella conoscenza delle leggi, e nell' arte di ragionare. Non discenda in quest' arena, non venga in questo luogo a mettere in periglio quanto di più sacro abbiano gli accusati chi non sente in petto tanto valore, chi non ha tanta scienza a garantirli.

E però o voi sacerdoti della giustizia, che tali vi appella la legge Romana, volgete mai sempe con mano diurna e notturna le opere degli oratori che han levato rumore nella storia della giurisprudenza. Profonda senza oscurità era la loro dottrina, ricca senza confusione, vasta senza incertezza, ed atta meno a delineare loro la storia degli altrui pensieri che insegnar loro a ben pensare. Essi parlavano, dissipavansi le te-

nebre e l' ordine succedeva alla confusione; essi ragionavano, e dalla loro eloquenza era agevole il conoscere che di erudizione non ordinaria andavan fregiati.

Seguite dunque con tutto ardore il loro nobile esempio: maschia e giudiziosa eloquenza conservi nelle vostre aringhe ordine logico, diffonda sana filosofia e ricavi dal fondo della causa la difesa della causa istessa. La vostra energica voce non tenti di assalire il cuore del magistrato colla forza del sentimento e coll' eloquenza del pianto; tenda essa sempre ad annunziare solide ragioni, anzichè vani tratti di brillante immaginazione che a guisa di fuochi fatui splendono per un momento e si perdono nelle tenebre; sieno dignitose le espressioni, non s' interessi l' amor proprio la propria vanità e l' orgoglio: si curi

di meritare, non di ottenere le lodi. Sia l'unico scopo il trionfo del buon diritto. Non si nutrisca odiosa gelosia per i colleghi, non si ritorni sulle stesse cose sugli stessi argomenti; si evitino i discorsi inutili e superflui giusta il precetto di Quintiliano: *obstat quidquid non adjuvat.* Bella carità non durezza si usi cogl' infelici accusati che attendono la loro libertà dalla difesa; si rispetti in fine l'impero della legge e la dignità del magistrato. Quindi tutti coloro che vi avranno ascoltato e che voi avrete difeso alzeranno un grido glorioso per voi. Il vostro nome risonerà dovunque tra le benedizioni degl' infelici che riceyettero salvezza dalla vostra eloquenza.

I vostri allievi novizii della giurisprudenza bella speranza di vostra patria debbono formare ancor essi una

delle principali vostre passioni. Colla più saggia educazione insegnate loro a mettere a profitto tutti i momenti della vita; ispirate loro i sentimenti della religione e l' amore del sapere con suggerirne il metodo per acquistarlo. Uniscano essi ai naturali talenti la morale e la scienza istruendosi nella semplicità dell' Oratore di Atene e nella fecondità di quello di Roma.

Avendo già enumerati i vostri principali doveri darò termine a questa mia allocuzione con un oggetto, che ho spesso dalla vostra saggezza e docilità reclamato.

Le posizioni a discolpa degli accusati o si scrivono da' medesimi nelle prigioni, o da voi seguendo gl' illimitati loro desiderii. Convinti essi intimamente della propria reità immaginano di fondare tutta la loro difesa con addurre numeroso stuolo di

testimoni che poi o nulla conchiudono o che alle volte vengono a deporre piuttosto contro il loro interesse.

A questo proposito ho avuto ragione di sospettare che talora si vogliono dagl' imputati de' testimoni colla certezza di essere ignari de' fatti, a solo fine di far loro lucrare la indennità di viaggio.

Siffatta pratica è sommamente dannosa agl' interessi del Real tesoro, ed il magistrato è costretto nella pubblica discussione di perdere un tempo che potrebbe a miglior uso impiegare.

E poichè la nota de' testimoni da voi si soscrive e da voi si presenta, così tutta vostra è la irregolarità e la esorbitanza, che ha obligato spesso il magistrato a far uso dell' articolo 200. del Codice parte 4. per regolarne e diminuirne l' esteso numero.

La causa è tutta alla vostra religione confidata. Voi non dovete cedere alle passioni dell' accusato, il quale nel suo interesse o non comprende per ignoranza o conoscer non vuole per malizia ciò che nuoce o giova alla sua difesa. Togliete una volta simile abuso. Sia vostra cura il restringere il numero de' testimoni a quei che sono soltanto necessari alla difesa: ed avrete la gloria che di nient' altro potrà alcuno rimproverarvi in questo ramo di servizio.

Soddisfo in fine (1) al più grato dei miei doveri rendendo omagio alla memoria di tre magistrati della valle, la cui perdita sensibile all' amministrazione della giustizia è stata sommamente dolorosa.

Ravviviamo le ceneri di questi

---

(1) Necrologia.

ottimi trapassati per formare il modello della condotta de' loro compagni.

Aveano essi un posto tra i migliori Giudici del loro grado, essi non sono più. Il grido della loro morte portò seco dovunque quello della loro virtù; avvegnacchè il Giudice del Circondario di Riesi (1) a somma rettitudine accoppiava sapere e dignitoso contegno: quel comune sotto la di lui vigilanza godeva massima tranquillità, sicchè quelle prigioni erano quasi sempre sgombre di detenuti.

Il Giudice del Circondario di Piazza (2) di bella pietà cristiana dotato univa alla intelligenza le virtù del cuore.

Il Giudice del Circondario di San Cataldo (3) diede non equivoche pro-

(1) D. Giuseppe Pasqualini.
(2) D. Gaetano la Vaccara.
(3) D. Niccolò Amico.

ve d' ingegno di probità di speditezza nello esercizio delle sue funzioni.

Sarà d' immensa soddisfazione agli amatori della virtù e della giustizia l' elogio che noi rendiamo al merito di sì onorevoli magistrati.

Egli è da desiderare che i loro colleghi facessero a gara per imitarli nel campo della gloria, ch' è per noi quello dell' amministrazione della giustizia.

Da quanto ho detto rilevasi di leggieri che la mia aringa è giunta al suo fine, perciocchè vi ho già manifestato che il nuovo regolamento mira all' osservanza esatta della legge onde ognuno godesse i diritti che ha su i proprii beni e sulla sicurezza personale.

Vi ho delineato qual' è stata l' amministrazione della giustizia penale nella valle nello scorso anno, e quali

sono stati gli errori e gli abusi che bisogna evitare.

Ho rammentato a' difensori i doveri del loro officio che aver dee per base la probità ed il sapere.

Ho reso in fine un tributo di riconosenza alla virtù di tre magistrati che quantunque estinti vivono ancora nella memoria degli uomini.

A questo modo ho adempiuto il dovere impostomi dalla legge. Voglia il Cielo che la voce del mio ministero corrisponda alla grandezza del soggetto di che mi sono occupato!

Che il santuario della giustizia vegga sempre i suoi ministri adorni di zelo, di probità, di sapere!

Possa in questo foro risplendere un raggio della luce che illustrò i bei giorni della colta Atene.

FINE.